

Civile Sent. Sez. 1 Num. 32397 Anno 2019

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: FIDANZIA ANDREA

Data pubblicazione: 11/12/2019

**SENTENZA**

C. U. e. l.


sul ricorso 23908/2017 proposto da:

Arculeo Salvatore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Zummo Marco, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

2818  
2019



Curatela del Fallimento Panair S.p.a., in persona del curatore dott. Palazzotto Gabriele, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Sangiorgi Gaetano, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente-

Nonché contro

Costa Gaetano, elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Cesi n.72, presso lo studio dell'avvocato Bonaccorsi di Patti Domenico, rappresentato e difeso dall'avvocato Stagno d'Alcontres Alberto, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrente e ricorrente incidentale -


e nonchè contro

Buccheri Benedetto, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vicenza n.26, presso lo studio dell'avvocato Fabio Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Mattei Luigi, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

Curatela del Fallimento Panair S.p.a., in persona del curatore dott. Palazzotto Gabriele, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa



dall'avvocato Sangiorgi Gaetano, giusta procura in calce al controricorso ai ricorsi incidentali;

-controricorrente ai ricorsi incidentali-

E sul ricorso successivo:

Travagliante Salvatore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Zummo Marco, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente successivo -

contro

Curatela del Fallimento Panair S.p.a., in persona del curatore dott. Palazzotto Gabriele, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Sangiorgi Gaetano, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente successivo -

contro

Assicuratori dei Lloyd's, Savalle Carmelo;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1794/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2019 dal cons. FIDANZIA ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha concluso per la cessata materia del contendere

(per rinuncia) in relazione ai ricorsi Arculeo, Costa e Travagliante; rigetto del ricorso Buccheri; udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Giuseppe Fabio, con delega orale, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso.

### **FATTI DI CAUSA**

Con sentenza depositata il 6 ottobre 2017 la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza n. 4968/2009, depositata il 10.10.2009, del Tribunale di Palermo, ha condannato Arculeo Salvatore, già amministratore della Panair s.p.a. (già Alicas s.r.l.) dal 10.5.1993 all'8.4.2002, al pagamento della somma di € 191.945,11, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Il giudice di secondo grado ha, altresì, condannato Travagliante Salvatore, amministratore della fallita dall'8.4.2002 al 21.8.2003 (data del fallimento) nonché Buccheri Benedetto, Savalle Carmelo, e Costa Gaetano, sindaci della predetta società dal 14.11.2002 al 14.02 2003 - in solido tra loro e fino alla concorrenza del limite di € 2.110.085,00 per gli ultimi tre - al pagamento della somma di € 5.214.314,85, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

La Corte d'Appello di Palermo, ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che ai sindaci Buccheri, Costa e Savalle deve attribuirsi la responsabilità ex art. 2401 cod. civ. , per aver violato gli obblighi previsti dagli artt. 2403, 2405, 2407, 2409 e 2377 comma 2° cod. civ., per avere omesso di esercitare i poteri di controllo e vigilanza nonché i poteri sostitutivi per salvaguardare gli interessi dei soci e dei creditori sociali, omettendo di sollecitare i provvedimenti di cui agli

art. 2409 cod. civ. nonostante la presenza delle condizioni di cui all'art. 2448 cod. civ..

Avevano proposto ricorso per cassazione Arculeo Salvatore e Travagliante Salvatore, ricorso da entrambi rinunciato, con accettazione della rinuncia da parte della Curatela del fallimento Panair s.p.a..

Ha altresì proposto ricorso per cassazione incidentale Costa Gaetano, il quale, lo ha, a sua volta, successivamente rinunciato, senza che, tuttavia, consti l'accettazione del fallimento Panair s.p.a.

Ha altresì proposto ricorso incidentale per cassazione Buccheri Benedetto affidandolo a tre motivi.

La curatela del fallimento Panair s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso.

Buccheri Benedetto ha altresì depositato la memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Va preliminarmente osservato che il presente giudizio va dichiarato estinto, con integrale compensazione delle spese di lite, limitatamente alle posizioni dei signori Arculeo e Travagliante, da un lato, e della Curatela del fallimento Panair s.p.a., dall'altro.

Arculeo Salvatore e Travagliante Salvatore hanno rinunciato al proprio ricorso per cassazione rispettivamente in data 18 settembre 2018 e 8 aprile 2019, rinuncia accettata dalla curatela.

Ne consegue che, relativamente alle posizioni processuali sopra indicate, il giudizio deve essere dichiarato estinto con totale compensazione delle spese di lite.



Deve essere dichiarato estinto il giudizio anche con riferimento alla posizione di Costa Gaetano, che ha rinunciato al ricorso per cassazione, con rinuncia notificata in data 9 settembre 2019 al fallimento Panair s.p.a..


Anche con riferimento a tale rapporto processuale, sussistono giustificati motivi per la compensazione totale delle spese di lite.

A questo punto, prima di esaminare il merito del ricorso del Buccheri, deve essere preliminarmente valutata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla curatela, la quale deve essere rigettata.

Esponde il fallimento che il ricorso principale proposto dall'Arculeo è stato notificato al dott. Buccheri il 23.10.2017, con conseguente tardività del ricorso incidentale di quest'ultimo, che è stato notificato solo in data 14.12.2017.

L'eccezione della curatela è infondata sul rilievo che, non essendo l'impugnazione del ricorrente principale Arculeo diretta al Buccheri (ma alla curatela) - di talchè l'interesse di costui non è sorto per effetto dell'impugnazione altrui, ma in conseguenza dell'emanazione della sentenza impugnata - non si applicano allo stesso i termini di cui all'art. 371 cod. proc. Civ. per la notifica del ricorso incidentale, bensì i termini ordinari per la proposizione dell'impugnazione, che, nel caso di specie, sono di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 6 ottobre 2017), non avendo il fallimento notificato la sentenza impugnata all'odierno ricorrente.

2. Con il primo motivo Buccheri Benedetto ha dedotto la violazione degli artt. 2403, 2405, 2407 e 2409 cod. civ. in relazione all'art. 147 legge fall. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ..



Lamenta il ricorrente che dalla semplice lettura del verbale della riunione del Collegio Sindacale del 14.02.2003 emerge che i componenti del secondo collegio sindacale hanno effettuato specifici e puntuali rilievi all'operato dell'amministratore, rimarcando la gravità dei fatti di cui erano venuti a conoscenza ed invitando quest'ultimo a convocare senza indugio l'assemblea per le determinazioni conseguenti, rimettendo, peraltro, in quella sede formalmente ed in maniera irrevocabile il proprio mandato.

Esponde, dunque, il ricorrente di aver puntualmente rilevato le irregolarità, di aver suggerito le misure più corrette per il risanamento aziendale e di aver rassegnato le dimissioni definitive per giusta causa, avendo l'organo gestorio impedito all'organo di controllo l'esercizio dei propri compiti.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2409 cod. civ. (nella formulazione previgente applicabile *ratione temporis*) in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 cod. proc. civ..

Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata gli ha rimproverato l'unico fatto di non aver adempiuto ad un preteso obbligo di formulare denuncia al P.M., non considerando che, secondo la formulazione previgente dell'art. 2409 cod. civ., il potere di denuncia al Tribunale spettava solo ai soci che rappresentavano il decimo del capitale sociale, e non quindi anche ai sindaci.

Sostengono che, antecedentemente a tale modifica normativa, la giurisprudenza era incline ad affermare che il potere di intervento dei sindaci, nei caso di compimento di gravi responsabilità degli amministratori, fosse circoscritto alla sola sfera endosocietaria.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli art. 2392, 2403, 2047 e 1223 cod. civ. e dell'art. 146 legge fall. in relazione



all'art. 360 comma 1° n. 3 cod. proc. civ, nonchè l'inesistenza della prova del nesso causale tra l'asserito danno e la condotta contestata al secondo collegio sindacale.

Lamenta il ricorrente che, essendosi i sindaci dimessi per giusta causa in data 14.2.2003, il danno di € 2.110.085 accertato dalla Corte d'Appello, e derivante dal depauperamento del patrimonio sociale dal 14.2.2003 al fallimento, non può essere loro giuridicamente imputato, essendosi verificato successivamente alla cessazione della loro qualifica.


Né, peraltro, è applicabile ai sindaci l'istituto di cui all'art. 2385 cod. civ. della prorogatio, anche in relazione alla previsione, per l'organo di controllo, della figura dei componenti supplenti.

Nel caso di specie, l'organo gestorio della Panair s.r.l., una volta ricevute le dimissioni dei componenti del Collegio Sindacale, non ha eseguito alcuna comunicazione ai supplenti, lasciando la società priva di organo di controllo.

Nulla di quanto avvenuto successivamente può essere addebitato ai sindaci dimissionari, potendo i sindaci rinunciare al proprio incarico in qualsiasi momento, con immediata efficacia della rinuncia non appena pervenuta nella sfera di conoscibilità degli amministratori, soprattutto se le dimissioni siano state rassegnate per giusta causa.

5. Tutti e tre i motivi, da esaminare unitariamente in ragione della stretta connessione delle questioni trattate, sono infondati.

L'odierno ricorrente assume di aver adempiuto regolarmente gli obblighi loro imposti dall'art. 2407 cod. civ., avendo puntualmente rilevato le irregolarità commesse nella gestione della società poi fallita, avendo suggerito le misure più corrette per il risanamento aziendale, rassegnando le dimissioni definitive per giusta causa per





avere l'organo gestorio impedito all'organo di controllo l'esercizio dei propri compiti.

Il ricorrente, sostiene, inoltre, che tra i suoi doveri non rientrasse quello di formulare denuncia al P.M., come affermato dalla sentenza impugnata, atteso che in base alla formulazione previgente dell'art. 2409 cod. civ. - applicabile *ratione temporis* - il potere di denuncia al Tribunale spettava solo ai soci che rappresentavano il decimo del capitale sociale, e non quindi anche ai sindaci.

Peraltro, sempre ad avviso del ricorrente, antecedentemente alla predetta modifica normativa, la giurisprudenza era incline ad affermare che il potere di intervento dei sindaci, nei caso di compimento di gravi responsabilità degli amministratori, fosse circoscritto alla sola sfera endosocietaria.

Questo Collegio non condivide tale impostazione giuridica.

Va osservato che questa Corte ha già affermato in passato (vedi Cass. n. 22911/2010) che dovendo il comportamento dei sindaci ispirarsi al dovere di diligenza proprio del mandatario (secondo la formulazione dell'art. 2407 comma 1° cod. civ. vigente al tempo dei fatti di causa) o comunque essere improntato al principio di correttezza e buona fede, esso non può esaurirsi nel solo espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, ma comporta l'obbligo di adottare ogni altro atto che sia necessario per l'assolvimento dell'incarico, come la segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate e financo, ove ne ricorrano gli estremi, la denuncia al P.M. per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. (negli stessi termini si era già pronunciata Cass. 17 settembre 1997 n. 9252).

Peraltro, proprio la sentenza n. 9252/1997 aveva evidenziato che, in presenza di gravi irregolarità ed illegittimità di tipo gestionale , "



l'insufficienza dei rimedi interni alla società non vale di per sé a determinare la non imputabilità all'organo sindacale del fatto impeditivo dell'efficace adempimento del dovere di controllo sull'amministrazione della società. Non essendo dubbia la legittimazione del sindaco (non già a promuovere il procedimento ex art. 2409, bensì) a denunciare la irregolarità al P.M. per l'esercizio dei poteri di iniziative che gli spettano, anche una tale iniziativa può divenire doverosa, quando sia rimasta, davvero, l'unica praticabile in concreto, per poter legittimamente porre fine alle illegalità di gestione riscontrate, o interrompere la successione di comportamenti *contra legem* che arrecano pregiudizio al patrimonio sociale. Rileva, a tal fine, la diretta incidenza del rimedio così esperibile non sulla tutela di interessi in qualche modo esterni alla società, bensì proprio sulla legalità e correttezza dell'azione sociale, nell'interesse della società stessa, che sono i valori istituzionalmente affidati anche ai sindaci...".

Dunque, ben prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario di cui al d.lgs n. 6 del 2003, questa Suprema Corte aveva affermato che ove i rimedi endosocietari si rilevino insufficienti e non vi sia altro modo per interrompere le condotte *contra legem* dell'amministratore, è dovere del sindaco denunciare le irregolarità gestionali al P.M. per l'esercizio dei poteri di iniziativa che gli spettano.

Nel caso di specie, il giudice d'appello ha evidenziato come gli stessi sindaci fossero consapevoli dell'impossibilità di rimedi endosocietari. Tale circostanza emerge, peraltro, anche dalla stessa ricostruzione del ricorso (vedi pag. 26), nel quale si sottolinea (riportando un passaggio del verbale di riunione del Collegio sindacale del 14/2/2003) che la decisione dei sindaci di rassegnare le dimissioni risiedeva, oltre che nello scarso rispetto dimostrato

dall'amministratore nei confronti dell'organo di controllo nell'informare sui fatti che avevano contribuito significativamente al dissesto aziendale, nella coincidenza dell'amministratore con una parte significativa dell'azionariato.

Dunque, i sindaci si sono dimessi in quanto consapevoli che le loro denunce all'assemblea, marcatamente orientata nelle sue decisioni dall'influenza dell'amministratore infedele, non avrebbero sortito alcun effetto.

Né, come aveva già evidenziato la citata sentenza n. 9252/1997, rileva che, secondo la previgente formulazione dell'art. 2409 cod. civ., i sindaci non avessero il potere di promuovere il procedimento di cui alla predetta norma, essendo stata loro rimproverata dalla Corte territoriale una diversa condotta omissiva, ovvero quella di non aver denunciato le irregolarità al P.M. perché costui promuovesse il procedimento ex art. 2409 cod. civ. (come consentito anche dalla previgente formulazione della norma medesima).

Non può neppure condividersi la prospettazione del ricorrente secondo cui difetterebbe il nesso di causalità tra la loro condotta omissiva ed il danno accertato dalla sentenza impugnata, essendosi questo prodotto successivamente alla cessazione del loro incarico per effetto delle dimissioni, che hanno avuto piena efficacia non appena sono state portate a conoscenza dell'organo amministrativo.

Il giudice di secondo grado non ha imputato il danno agli odierni sindaci in relazione alla eventuale inefficacia delle loro dimissioni, né ha ritenuto rilevante la questione della eventuale *prorogatio* del loro incarico fino alla ricostituzione dell'organo di controllo, avendo rimproverato ai sindaci una precisa condotta omissiva - omessa denuncia al P.M., unico strumento che avrebbe potuto interrompere il comportamento *contra legem* dell'amministratore - rilevante ai fini



della produzione del danno, posta in essere prima di rassegnare le dimissioni.

In particolare, la Corte d'Appello di Palermo ha contestato ai sindaci, ai fini della salvaguardia degli interessi dei soci e dei creditori, e, più in generale, dei terzi che fanno affidamento sull'integrità del patrimonio sociale, che "non potevano dimettersi senza aver prima diligentemente osservato gli obblighi di legge".

In ogni caso, con riferimento alla valenza da attribuire alla condotta del sindaco che, a fronte della evidente gestione contra legem dell'amministratore, si sia limitato a rassegnare le dimissioni dal proprio incarico di organo di controllo, questa Corte, nella sentenza n. 18770/2019, ha recentemente evidenziato che le dimissioni non sono certo idonee ad esimere da responsabilità, quando – come nel caso di specie - non siano accompagnate anche da concreti atti "volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti, per la pregnanza degli obblighi assunti dai sindaci proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui, e perché la diligenza impone piuttosto un comportamento alternativo: equivalendo allora le dimissioni ad una sostanziale inerzia ed, anzi, divenendo esemplari della condotta colposa e pilatesca tenuta dal sindaco, del tutto indifferente e inerte nel rilevare la situazione di illegalità reiterata".

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia limitatamente alle posizioni di Arculeo, Travagliante e Costa, da un lato, e della Curatela del



fallimento Panair s.p.a., dall'altro, dichiarando compensate le relative spese.

Rigetta il ricorso proposto da Buccheri Benedetto e, per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.

Così deciso, in Roma in data 11.9.2019